



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disciplina dei *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di assicurare forme di sostegno in favore delle persone in situazioni di svantaggio prolungate nel tempo e indipendenti da ogni possibile accadimento.

Si vuole, in questo modo, garantire assistenza a tali persone anche dopo la morte dei loro familiari più stretti, sui quali, come le statistiche dimostrano, grava pressoché interamente il peso del disagio. Le tecniche disciplinate, più in generale, sono in grado di rendere questa assistenza veramente effettiva ed efficace perché sganciata dal presupposto dell'esistenza e del venir meno del sostegno familiare.

Tale obiettivo può essere utilmente perseguito attraverso il *trust*, strumento giuridico di origine anglosassone, ormai pienamente integrato nell'ordinamento giuridico italiano in virtù della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364.

La disciplina del *trust*, infatti, contiene in sé meccanismi funzionali e idonei a garantire che le risorse destinate alla realizzazione di una data finalità vi siano vincolate e non possano essere distolte. Il disegno di legge, inoltre, mira a rafforzare l'assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti nella gestione delle risorse destinate alle prescritte finalità, attraverso precisi obblighi di vigilanza e l'effettività delle sanzioni irrogate in caso di violazione.

Un dato estremamente qualificante, inoltre, consiste nella possibilità che il fondo in *trust* che dovesse residuare una volta esaurita la finalità di sostegno di un singolo sog-

getto debole, a favore della quale il *trust* è stato istituito, possa essere impiegata a vantaggio dell'intera collettività: questo avviene attraverso meccanismi di tipo premiale basati su una fiscalità agevolata e volta a incentivare da parte dei privati che destinano una parte del proprio patrimonio ad un *trust* di questo tipo l'adesione e la realizzazione di scopi sociali.

Sotto questo profilo, la disciplina proposta attua a pieno titolo, pertanto, il principio di sussidiarietà, poiché incentiva e sostiene la libera iniziativa dei cittadini associati per il perseguimento del bene comune, che rappresenta uno degli obiettivi espressi dal disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Il presente disegno di legge è composto da diciannove articoli.

All'articolo 1 si declina il *trust* in favore di persone in situazioni di svantaggio; tali sono, innanzitutto, le persone disabili individuate dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le persone destinatarie di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno. Sono, inoltre, considerate persone in situazioni di svantaggio anche coloro che, pur pienamente capaci per il diritto, di fatto risultano del tutto inidonei a provvedere alla cura e alla gestione dei propri interessi. Si tratta di soggetti che, se lasciati soli a se stessi, rischiano di dissipare le risorse economiche di cui fossero provvisti o di cui fossero stati dotati dalla loro famiglia, rimanendo completamente abbandonati in situazioni di silente povertà e disagio sociale, con conseguenze dirompenti sia per il soggetto che ne

è vittima, sia per la collettività che in prospettiva dovrà prendersene cura.

L'articolo 2 distingue tra le due possibili tipologie di *trust* in favore di persone in situazioni di svantaggio, a seconda che il *trust* venga istituito a vantaggio di singole persone in situazioni di svantaggio (*trust* per beneficiari) ovvero di una generalità di persone in situazioni di svantaggio, eventualmente sostenendo enti che operano per tale finalità (*trust* per uno scopo).

La figura del disponente, ovvero di colui che istituisce il *trust*, è prevista dall'articolo 3. L'irrevocabilità del *trust* istituito in favore di persone in situazioni di svantaggio da parte del disponente, contenuta nell'articolo 3, mira sia a stabilizzare le conseguenze fiscali agevolate previste, impedendo possibili utilizzi distorti dello strumento, sia a rendere effettiva la tutela delle persone svantaggiate. Questo non toglie che nell'atto istitutivo possa eventualmente prevedersi la possibilità di una cessazione anticipata del *trust*, rimessa alla valutazione del *trustee* o del guardiano, funzionale a tenere in considerazione circostanze sopravvenute nel corso del rapporto che rendono l'anticipazione del termine finale del *trust* coerente con lo scopo di assistenza perseguito.

L'articolo 4 individua le forme tramite le quali è possibile istituire il *trust* e, in particolare, sancisce l'obbligo di indicare nell'atto istitutivo la legge dello Stato estero regolatrice del *trust*, secondo quanto stabilito dalla già citata Convenzione. Ragioni di tipo pratico suggeriscono, infatti, di tracciare un intervento sul tessuto normativo già esistente, che appunto rimanda alle normative di altri Stati che hanno disciplinato il *trust*, richiamate nell'atto istitutivo, piuttosto che attendere che sia approvata una legge che doti finalmente anche il nostro ordinamento di una disciplina «domestica» dell'istituto del *trust*.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le figure del *trustee* e del guardiano.

Con particolare riferimento alla figura del *trustee*, sono previsti i requisiti che un soggetto deve possedere per poter gestire il patrimonio immesso nel fondo in *trust* per la realizzazione della finalità di sostegno di persone in situazioni di svantaggio. Il possesso di questi requisiti, volti a garantire l'onorabilità e la professionalità del soggetto che gestisce il patrimonio in *trust*, nonché una sua adeguata patrimonializzazione che lo renda in grado di rispondere in maniera effettiva alle obbligazioni di tipo risarcitorio cui è esposto in caso di violazioni, è documentato da un apposito registro dei *trustee* (articolo 5, comma 4).

L'articolo 7 reca la disciplina del regime giuridico del patrimonio in *trust*, mentre l'articolo 8 specifica le modalità di impiego e di amministrazione del patrimonio. È in tale ultima disposizione [articolo 8, comma 3, lettera c)] che è espressamente contemplata la possibilità che il residuo patrimonio in *trust* possa essere impiegato, invece che a vantaggio di singoli, in favore di enti, organizzazioni o anche altri *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio, secondo un meccanismo che permette di protrarre l'attività assistenziale a beneficio della collettività anche dopo l'esaurimento della finalità per la quale il *trust* originariamente è stato istituito. Ad un'apposita autorità amministrativa, articolata nel territorio e composta, oltre che dai soggetti individuati da decreti ministeriali, anche da rappresentanti dei soggetti in possesso dei requisiti per poter assumere l'ufficio di *trustee* di questi *trust*, iscritti nel registro dei *trustee*, è affidato il compito di decidere sulla devoluzione dei residui patrimoni in *trust* in favore degli enti, delle organizzazioni dei *trust* richiedenti.

L'articolo 9 disciplina la documentazione del *trust* e l'articolo 10 reca disposizioni in materia di legittima, stabilendo che l'azione di riduzione possa essere esercitata solo una volta che sia esaurita la finalità per cui il

trust fu istituito e limitatamente al residuo patrimonio in *trust*, salvo che i beni conferiti siano manifestamente eccessivi per il raggiungimento della finalità stessa.

Nel capo II, con gli articoli da 11 a 19, viene chiarita la disciplina tributaria del *trust* istituito in favore delle persone in situazioni di svantaggio.

All'articolo 11 si contempla l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai conferimenti di beni nei *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio. L'assoggettamento all'imposta è previsto solo in relazione ai trasferimenti in favore dei beneficiari finali, limitatamente alla ricchezza che dovesse residuare una volta esaurite le finalità del *trust*, salvo il caso in cui il residuo debba essere impiegato a vantaggio di altri enti o associazioni che operano in favore di persone in situazioni di svantaggio. In tale ultima circostanza, infatti, il trasferimento del residuo rimane esente da imposta.

L'articolo 13 prevede agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, sancendo in particolare che i trasferimenti in favore dei *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio ne

sono esenti fino al perdurare di tali situazioni e l'articolo 14 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo.

Gli articoli 16 e 17 prevedono ulteriori agevolazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 18 detta una disciplina di favore relativamente alla deducibilità dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle erogazioni liberali effettuate da soggetti privati in favore di *trust* istituiti a sostegno di persone in situazioni di svantaggio, il cui atto istitutivo preveda la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo a vantaggio di enti, associazioni o altri *trust* che operano in favore di persone in situazioni di svantaggio.

L'articolo 19, infine, prevede sanzioni contro eventuali abusi ed elusioni della normativa.

Il presente disegno di legge mira evidentemente a favorire e a premiare l'iniziativa dei privati in sostegno delle persone deboli, facendola fuoriuscire dalla dimensione esclusivamente privata e considerandola come una risorsa i cui effetti positivi possono prodursi per tutta la comunità.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. In attuazione degli articoli 6 e 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, la presente legge istituisce e disciplina il *trust* in favore di persone in situazioni di svantaggio.

2. Per persona in situazioni di svantaggio si intende:

a) la persona che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

b) la persona interdetta, inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno;

c) la persona che, anche al di fuori dei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, si trova in condizioni di disagio fisico, psichico o sociale ed è priva di mezzi economici adeguati a condurre un'esistenza dignitosa o della possibilità, anche temporanea, di procurar-

seli, ovvero la persona rispetto alla quale esiste, in base a circostanze oggettive, il rischio di dissipare i mezzi economici di cui è provvista, a motivo di tale disagio.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ricognizione e di certificazione delle situazioni di disagio di cui al comma 2, lettera c), il loro venir meno, i soggetti abilitati a provvedervi nonché gli organismi deputati a effettuare il controllo relativo alla sussistenza delle situazioni di disagio.

Art. 2.

(Tipologie di trust in favore di persone in situazioni di svantaggio)

1. Il *trust* in favore di persone in situazioni di svantaggio può assumere le seguenti tipologie:

- a) *trust* per uno scopo;
- b) *trust* per beneficiari.

2. Il *trust* è per uno scopo quando è istituito con il fine di provvedere al mantenimento, all'assistenza e al sostegno di una generalità di persone che si trovano in situazioni di svantaggio ovvero a favore di enti e organizzazioni, dotati o no di personalità giuridica, che perseguono la medesima finalità.

3. Il *trust* è per beneficiari quando è istituito con il fine di provvedere al mantenimento, all'assistenza e al sostegno di singole persone individuate che si trovano in situazioni di svantaggio, per tutta la durata della loro vita ovvero fino al venir meno della situazione di svantaggio.

4. Al venir meno della situazione di svantaggio in favore della quale il *trust* è stato istituito, il *trust* di cui al comma 3 può prevedere che il patrimonio residuo sia destinato ad uno o più soggetti singolarmente in-

dividuati o individuabili, ovvero al sostegno di programmi, progetti, opere o attività di mantenimento o assistenza di persone che si trovano in situazioni di svantaggio, da realizzare anche attraverso uno o più *trust* istituiti per le medesime finalità.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito registro dei *trust* in favore di persone in situazioni di svantaggio, in cui sono distintamente iscritti i *trust* istituiti per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di iscrizione, le conseguenze dell'accoglimento o del diniego delle dette richieste, la durata e la revoca dell'iscrizione, nonché il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti di iscrizione.

Art. 3.

(Disponente)

1. Il disponente è colui che istituisce il *trust* per le finalità di cui all'articolo 2.

2. L'atto istitutivo del *trust* può prevedere che terzi possano incrementare il patrimonio in *trust* di cui all'articolo 7, per le finalità indicate dal disponente nel medesimo atto istitutivo.

3. Il disponente non può riservarsi il potere di revocare il *trust* che istituisce, né risultare beneficiario di quella parte del patrimonio in *trust* che può residuare, dopo la realizzazione della finalità espressa nell'atto istitutivo.

4. Il disponente non può riservarsi poteri tali da consentirgli di controllare, anche indirettamente, il patrimonio in *trust*.

Art. 4.

(Atto istitutivo e forma)

1. L'atto istitutivo del *trust* è un atto unilaterale, *inter vivos* o *mortis causa*, avente la

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità.

2. Nell'atto istitutivo è indicata la finalità da realizzare per mezzo del patrimonio in *trust*, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

3. L'atto istitutivo contiene, a pena di nullità, la scelta della legge dello Stato estero regolatrice del *trust*, la quale deve essere tale da non costituire ostacolo al perseguimento della finalità indicata, né alla devoluzione del residuo fondo in *trust*, al termine dello stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

4. Nell'atto istitutivo dei *trust* di cui all'articolo 2, comma 4, è contenuto, a pena di nullità, l'esplicito divieto per il *trustee* di cui all'articolo 5 di compiere erogazioni di reddito o di patrimonio, comunque denominate, in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone a sostegno delle quali il *trust* è istituito, fino al sopraggiungere del termine di durata del *trust* e, comunque, fino a che permane la situazione di svantaggio di tali persone.

Art. 5.

(*Trustee*)

1. L'atto istitutivo del *trust* contiene, a pena di nullità, la designazione del *trustee*, sulla base del preventivo assenso di questi ad assumere l'incarico. Qualora espressa in un atto successivo e separato, anche l'accettazione del *trustee* deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità.

2. L'ufficio di *trustee* non può essere esercitato dal medesimo disponente.

3. Possono assumere l'ufficio di *trustee*:

a) le persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:

1) forma giuridica della società di capitali;

2) sede nel territorio italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

3) adeguate competenze professionali in materia di diritto dei *trust* e di gestione contabile e amministrativa;

4) assenza, per amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza, di condanne penali, anche non definitive, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione;

5) capitale sociale versato pari ad almeno 250.000 euro; sottoscrizione di polizze a copertura del rischio da responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di *trustee* per un periodo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

b) le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

1) adeguate competenze professionali in materia di diritto dei *trust* e di gestione contabile e amministrativa;

2) assenza di condanne penali anche non definitive, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione;

3) sottoscrizione di polizze a copertura del rischio da responsabilità civile deri-

vante dall'esercizio dell'attività di *trustee* per un periodo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito registro dei *trustee* e sono disciplinate le modalità di tenuta e le procedure in base alle quali i possessori dei requisiti di cui al comma 3 possono iscriversi nonché i relativi controlli.

5. Il *trustee* può delegare a terzi solo i poteri gestionali e operativi di cui è titolare, compresi quelli inerenti la gestione contabile e amministrativa del *trust*, della quale in ogni caso conserva la diretta ed esclusiva responsabilità.

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe applicabili all'attività di *trustee* dei *trust* previsti dall'articolo 2, ove tale attività sia svolta dietro corrispettivo.

Art. 6.

(Guardiano)

1. L'atto istitutivo del *trust* contiene, a pena di nullità, la designazione del guardiano. Qualora espressa in un atto successivo e separato, anche l'accettazione del guardiano deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità.

2. L'ufficio di guardiano può essere esercitato dal medesimo disponente, ovvero da una o più persone, siano esse persone fisiche residenti in Italia, ovvero persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni aventi sede nel territorio italiano.

3. L'ufficio di guardiano non può essere esercitato dal *trustee* del medesimo *trust* il

quale, ove designato all'ufficio di guardiano, vi deve rinunciare.

4. Nei *trust* in favore di persone individuate che si trovano in situazioni di svantaggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, qualora una o più delle citate persone siano interdette, inabilite o sottoposte ad amministrazione di sostegno, l'ufficio del guardiano è svolto dal rispettivo tutore, curatore o amministratore di sostegno.

5. Al di fuori del caso di cui al comma 4, nei *trust* per beneficiari istituito in favore di persone individuate e che si trovano in situazioni di svantaggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ufficio del guardiano è designato, se presente e a condizione che accetti l'incarico, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado della persona in situazioni di svantaggio a sostegno della quale il *trust* è stato istituito, eventualmente anche in concorso con altri soggetti.

6. Nei *trust* di cui al comma 5, l'atto istitutivo deve prevedere l'obbligo per il *trustee* di consultare il guardiano per la verifica delle situazioni di svantaggio e del loro venir meno, nonché per le scelte operative che afferiscono alla sfera dell'assistenza sanitaria, sociale e psicologica della persona a sostegno della quale il *trust* è stato istituito.

7. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe applicabili all'attività di guardiano dei *trust* previsti dall'articolo 2, ove tale attività sia svolta dietro corrispettivo.

Art. 7.

(Patrimonio in trust)

1. I beni conferiti in *trust* costituiscono un patrimonio distinto e separato rispetto a quello personale del *trustee*, e sono destinati

e vincolati alle finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I beni in *trust* sono segregati rispetto al patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento. I creditori personali del *trustee* non possono rivaleersi sui beni in *trust*.

3. I beni in *trust* non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del *trustee*.

4. Il *trustee* cura ogni formalità al fine di rilevare a terzi la propria qualità di *trustee* ovvero l'esistenza stessa del *trust*.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, del codice civile, i beni conferiti in *trust* e i loro redditi possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti dal *trustee* in adempimento delle finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 8.

(Impiego e amministrazione del patrimonio in trust e del relativo reddito)

1. Ferme restando le obbligazioni nascenti dalla legge regolatrice del *trust*, il *trustee* è tenuto ad agire con la diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e deve adottare le misure idonee a tutela delle finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. Il *trustee* è tenuto ad amministrare e gestire i beni del patrimonio in *trust*, destinando ogni risorsa per le finalità e secondo quanto indicato nell'atto istitutivo del *trust*. Il *trustee* non può impiegare il patrimonio in *trust* e il relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

3. Esaurite le finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua può essere destinato, conformemente alle disposizioni dell'atto istitutivo:

a) alla stessa persona a sostegno della quale il *trust* è stato istituito e la cui situa-

zione di svantaggio è venuta meno, qualora essa sia in vita;

b) a persone diverse da quella in favore della quale il *trust* è stato istituito;

c) a enti e organizzazioni, dotati o no di personalità giuridica, compresi altri *trust* istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, e iscritti al registro dei *trust* di cui al medesimo articolo 2, comma 5, che perseguono finalità di assistenza e sostegno in favore di persone in condizioni di svantaggio, individuati dallo stesso *trustee* del *trust*, se previsto dal relativo atto istitutivo, ovvero dall'autorità amministrativa istituita ai sensi del comma 4.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'apposita autorità amministrativa, dotata di presidi a livello territoriale e composta da rappresentanti dei soggetti indicati dall'articolo 5, comma 3, e iscritti al registro di cui al medesimo articolo 5, comma 4, con il compito di valutare con criteri di perequazione la devoluzione dei residui patrimoni dei *trust* ai sensi del comma 3, lettera c), del presente articolo le condizioni e i requisiti della devoluzione, le modalità e i termini di presentazione delle relative richieste da parte degli enti e delle organizzazioni interessati, nonché un'allocazione del residuo patrimonio dei *trust* che, in attesa della sua devoluzione ai soggetti e in conformità del citato comma 3, lettera c), ne assicuri la segregazione e l'efficienza della gestione, anche a mezzo di un apposito *trust* istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 9.

(Documentazione del trust)

1. Il *trustee* tiene e aggiorna il libro degli eventi del *trust*, vidimato e bollato in ogni

sua pagina e nel quale annota ogni accadimento e fatto inerenti il *trust*.

2. Il *trustee* redige e presenta annualmente il libro degli eventi del *trust* all'autorità amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

3. Il *trustee* redige scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresenta in un apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del *trust*, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di legittima)

1. Salvo che i beni conferiti in *trust* siano manifestamente eccessivi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, in relazione al trasferimento di beni nel fondo di un *trust* istituito in favore di persone in situazioni di svantaggio può essere proposta azione di riduzione solo al venir meno della finalità per cui il *trust* è stato istituito e limitatamente al residuo patrimonio in *trust*, senza tenere conto di quanto è stato impiegato nel corso della durata del *trust*.

CAPO II

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI *TRUST* IN
FAVORE DI PERSONE CHE SI TROVANO
IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

Art. 11.

(Imposta sulle successioni e donazioni)

1. Ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione effettuati in favore dei *trust* istituiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge non si applica l'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. La destinazione del patrimonio in *trust* che eventualmente residua dopo che sono state esaurite le finalità del *trust* è assoggettata all'imposta di successione e donazione in base alle seguenti disposizioni:

a) nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere *a)* e *b)*, si applicano le aliquote e le franchigie previste in base al rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario finale vigenti al momento del trasferimento che costituisce l'effettivo arricchimento patrimoniale;

b) nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *c)*, la destinazione è esente.

3. Condizione per poter beneficiare della disciplina prevista dal presente articolo è che il *trustee* non effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone in situazioni di svantaggio in favore delle quali il *trust* è stato istituito, ovvero in favore di tali ultime persone la cui situazione di svantaggio sia venuta meno.

4. Il *trustee* e il guardiano dei *trust* di cui all'articolo 2 sono tenuti a segnalare pronta-

mente all'autorità amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 4, i fatti e le circostanze di cui siano venuti a conoscenza che possano rilevare ai fini della valutazione sulla sussistenza, sulla modifica o sul venir meno della situazione di svantaggio della persona in favore della quale il *trust* è stato istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ovvero ai fini della corrispondenza dello scopo concreto del *trust* istituito ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, rispetto a quanto dichiarato nel relativo atto istitutivo.

Art. 12.

(Adempimenti del trustee)

1. Qualora il residuo del patrimonio in *trust* trasferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere *a)* e *b)*, sia pervenuto al *trustee* per causa di morte, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

2. Il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio di cui al comma 1 a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo di cui al medesimo comma 1 nonché al pagamento della relativa imposta.

Art. 13.

(Imposte di registro, ipotecarie e catastali)

1. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e iscritti al registro di cui al medesimo articolo 2, comma 5, fino al perdurare delle situazioni di svantaggio definite dall'articolo 1, non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

2. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della presente legge si appli-

cano, ove previste, le imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento, secondo quanto previsto, rispettivamente, dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Art. 14.

(Imposta di bollo)

1. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti da *trust* istituiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 15.

(Tributi locali)

1. Agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* istituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, utilizzati per consentire adeguata sistemazione e assistenza domiciliare alle persone in situazioni di svantaggio in favore delle quali è stato istituito il *trust*, si applicano le aliquote, le esenzioni e le franchigie vigenti ai sensi della normativa concernente gli immobili adibiti a prima abitazione.

Art. 16.

(Imposte sui redditi)

1. Nei confronti dei *trust* istituiti in favore di persone svantaggiate, i quali costituiscano

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le seguenti agevolazioni:

a) le cessioni di immobili o di diritti reali immobiliari relativi ad immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni non costituiscono plusvalenze;

b) lo svolgimento di attività destinate in via esclusiva al soddisfacimento delle finalità previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, non costituisce esercizio di attività commerciale.

2. Ai *trust* di cui al comma 1 si applica l'IRES nella misura del 50 per cento dell'aliquota tempo per tempo vigente.

Art. 17.

(Imposta sul valore aggiunto)

1. Il compenso spettante per l'ufficio di *trustee* o di guardiano dei *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio, che è ricoperto da soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, è esente da tale imposta e costituisce autonoma fattispecie ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1927, n. 633, purché il compenso rientri nei limiti della tariffa fissata ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 6, comma 7, della presente legge e superi il 10 per cento del residuo patrimonio in *trust* alla data di chiusura del rendiconto annuale.

Art. 18.

(Erogazioni liberali)

1. Con riferimento ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali, le donazioni e gli atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio e iscritti al registro di cui all'articolo 2, comma 5, il cui atto istitutivo prevede la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera *c*), sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'IRES nella misura del 20 per cento del reddito imponibile e comunque per un importo non superiore a 150.000 euro nel corso dell'esercizio di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera *c*), ai fini della deducibilità è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

3. Qualora venga meno il presupposto agevolativo per inadempienza, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata la violazione e il *trustee* risulta cancellato dall'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 4. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono maggiorate del 200 per cento.

Art. 19.

(Sanzioni e responsabilità dei trustee e dei guardiani)

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i

trustee e i guardiani dei *trust* istituiti in favore di persone in situazioni di svantaggio sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui:

- a) omettono di presentare le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4;
- b) violano il divieto di cui all'articolo 8, comma 2.